



Ministero del Tesoro

CIRCOLARE 52

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale degli Affari Generali
del Personale e degli Studi

Roma, li 2-07-1997

Ai sigg. DIRIGENTI DI
TUTTI GLI UFFICI
LORO SEDI

Divisioni IV - V
Prot. n. 056999
170040

OGGETTO: C.C.N.L. per il personale con qualifica dirigenziale del comparto dei Ministeri sottoscritto il 9 gennaio 1997 - Ferie e festività.

e, p. c., all'Ispettorato Generale di
Finanza - Divisione VIII
SEDE

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997, ha introdotto talune innovazioni in materia di ferie per le quali si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

In particolare l'art. 17, che ha disciplinato l'istituto delle ferie riprendendo sostanzialmente la previgente disciplina del congedo ordinario, ha previsto, tra l'altro, la possibilità di rinviare al primo semestre dell'anno successivo la fruizione delle ferie residue al 31 dicembre, in presenza di " motivate, gravi esigenze sia personali che di servizio " che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie stesse e, solo in caso di esigenze di servizio " assolutamente indifferibili " (anch'esse, quindi, da motivare) anche la possibilità di prorogare tale termine fino alla fine dell'anno successivo.

Ciò stante le richieste di ulteriore rinvio al secondo semestre di ferie residue relative all'anno precedente, potranno essere prese in considerazione solo se, trasmesse entro il 30 giugno, risultino puntualmente motivate con riferimento ad improcrastinabili esigenze di servizio.

Resta ferma la possibilità di fruire di ferie residue oltre il termine del 1° semestre dell'anno successivo a quello di competenza nel caso in cui le assenze per malattia o infortunio ne abbiano impedito il godimento per l'intero periodo.

E' appena il caso di precisare che le ferie non fruite dal dirigente non sono monetizzabili salvo che, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa, lo stesso non ne abbia potuto usufruire per " esigenze di servizio ", opportunamente motivate.

Inoltre si ritiene opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 31 - 6° comma - del C.C.N.L. in argomento, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che prevedano il preavviso, ai dirigenti non possono essere concesse ferie durante lo stesso periodo di preavviso; tale disposizione si applica anche nei confronti di quei dirigenti che trovandosi in regime di trattenimento in servizio oltre i limiti di età (art. 16 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e art. 1 - comma 4^o quinquies - legge 28 febbraio 1990, n. 37), chiedono di risolvere il rapporto di lavoro anticipando la decorrenza del proprio collocamento a riposo rispetto alla data stabilita con i DD.MM. emanati in applicazione della normativa citata.

Dal disposto del comma 8, dell'art. 17, che richiama la specifica responsabilità del dirigente di programmare e organizzare le proprie ferie in accordo con il vertice dirigenziale, in modo da garantire la continuità dell'ufficio, scaturisce:

1) l'esigenza che il dirigente predisponga, all'inizio di ogni anno e, comunque, prima della decorrenza delle proprie ferie, un "piano ferie" e lo sottoponga all'attenzione del dirigente sopraordinato;

2) l'opportunità che il dirigente si astenga dal cumulare senza soluzione di continuità, le ferie con altre tipologie di assenze (es. missioni, corsi, permessi ...) che potrebbero privare l'ufficio della propria attività per periodo troppo lungo.

Ciascun dirigente dovrà tempestivamente comunicare i giorni di ferie che intende fruire o che intende rinviare, al dirigente sopraordinato alla struttura organizzativa di appartenenza.

Le comunicazioni effettuate, nella stessa materia, dai direttori delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali dovranno essere indirizzate all'Ispettorato Generale degli Affari Generali e del Personale avendo cura di segnalare, tempestivamente, l'eventuale assenza dell'incaricato designato alla sostituzione, al fine di consentire l'immediata individuazione di un sostituto durante il suo periodo di assenza.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

